



PROVINCIA DI SAVONA

ATTO DIRIGENZIALE DI ORDINANZA

N. 2716 DEL 09/11/2020

SETTORE: Gestione viabilità, edilizia ed ambiente
SERVIZIO: Nuovi interventi stradali e progettazione

CLASSIFICA 8.2.16 FASCICOLO N.1/2020

OGGETTO: Strade di competenza della Provincia di Savona – Disciplina dell'obbligo di circolazione con mezzi antisdrucchiolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio, dal giorno 15 novembre 2020 al giorno 15 aprile 2021.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTI:

- l'articolo 5, comma 3, del D.Lgs. n. 285/1992 “Nuovo Codice della Strada” e successive modifiche ed integrazioni;
l'art. 6, comma 4, lettera e) del D.Lgs. n. 285/1992, come modificato dall'articolo 1, comma 1 della Legge 29 luglio 2010, n. 120;
- gli articoli 37, 38 e 39, comma 1, lett. B, sub c) del citato D. Lgs. n. 285/1992 e s.m. e i.;
- l'art. 122, comma 1, lettera f) e comma 8 del D.P.R. n. 495/1992 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della strada” e s.m. e i.;

VISTA: la Direttiva del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti “Direttiva sulla circolazione stradale in periodo invernale e in caso di emergenza neve”, emanata in data 16 gennaio 2013;

VISTI:

- l'articolo 107 del decreto legislativo n. 267/2000 che assegna ai Dirigenti la competenza in materia di gestione;
- il vigente Statuto Provinciale in ordine alle funzioni Dirigenziali;
- l'articolo 18 del regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi che disciplina la funzione Dirigenziale;
- gli articoli 22 e 23 del regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi che disciplinano la delega di funzioni e la sostituzione dei Dirigenti;

PREMESSO:

- che durante il periodo invernale le precipitazioni nevose ed i fenomeni di pioggia ghiacciata possono avere durata ed intensità tali da creare situazioni di pericolo per i conducenti dei veicoli e condizionare il regolare svolgimento del traffico sulle strade di competenza di questa Provincia;

CONSIDERATO:

- che detti fenomeni possono, in base alla loro intensità, determinare situazioni di ridotte condizioni di aderenza degli pneumatici dei veicoli;
- che, in tali circostanze occorre evitare che i veicoli in difficoltà possano produrre blocchi o rallentamenti della circolazione stradale, rendendo di conseguenza difficoltoso, se non impossibile, garantire l'espletamento dei servizi di emergenza, di pubblica utilità e di sgombero neve e antighiaccio;
- la possibilità, giusta la normativa sopra richiamata, di prescrivere che i veicoli che percorrono le strade Provinciali, siano muniti di pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio, ovvero abbiano a bordo mezzi antisdrucchiolevoli omologati;

ESERCITATO il controllo preventivo di regolarità amministrativa, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 147 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000,

ORDINA

ai conducenti dei veicoli in transito sulle strade di competenza della Provincia di Savona, con l'esclusione dei ciclomotori a due ruote e dei motocicli:

1. l'obbligo di circolare con pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio o, in alternativa, di circolare **avendo sempre a disposizione, a bordo del veicolo**, idonei mezzi antisdrucchiolevoli omologati, nel periodo compreso tra il giorno **15 novembre 2020** ed il giorno **15 aprile 2021** entrambe le date incluse;

- in caso di precipitazioni nevose in atto, presenza di neve e/o ghiaccio sulla carreggiata, tali da rendere difficoltosa la circolazione, anche antecedentemente o successivamente al periodo sopra indicato, potranno circolare soltanto i veicoli dotati di pneumatici invernali ed i veicoli con dispositivi antisdrucchiolevoli omologati, montati sugli pneumatici.

2. Il divieto di circolazione ai ciclomotori a due ruote ed ai motocicli, in concomitanza del verificarsi di precipitazioni nevose o in presenza di neve e/o di ghiaccio sulla carreggiata, nel periodo indicato al punto 1; detto periodo è da ritenersi esteso anche antecedentemente o successivamente alle date indicate, qualora si verificassero gli eventi meteorologici sopradescritti.

Gli pneumatici invernali che possono essere impiegati sui veicoli, sono quelli omologati secondo la Direttiva 92/23/CEE del Consiglio delle Comunità Europee e successive modifiche, ovvero secondo il corrispondente regolamento UNECE, muniti del previsto marchio di omologazione.

I mezzi antisdrucchiolevoli impiegabili in alternativa agli pneumatici invernali sono quelli di cui al decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 10 maggio 2011 - Norme concernenti i dispositivi supplementari di aderenza per gli pneumatici degli autoveicoli di categoria M1, N1, O1 e O2. Sono altresì ammessi quelli rispondenti alla ÖNORM V5119 per i veicoli delle categorie M, N e O superiori, così come è fatto salvo l'impiego dei dispositivi già in dotazione, purché rispondenti a quanto previsto dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 13 marzo 2002 - Norme concernenti le catene da neve destinate all'impiego su veicoli della categoria M1.

I dispositivi antisdrucchiolevoli omologati, da tenere a bordo, devono essere compatibili con gli pneumatici del veicolo su cui devono essere installati e, in caso di impiego, devono essere seguite le istruzioni di installazione fornite dai costruttori del veicolo e dei dispositivi.

I medesimi devono essere montati almeno sulle ruote degli assi motori.

Nel caso di impiego di pneumatici invernali sui veicoli delle categorie M1 e N1, se ne raccomanda l'installazione su tutte le ruote, al fine di conseguire condizioni uniformi di aderenza sul fondo stradale.

Nel caso di impiego di pneumatici chiodati, limitatamente alla marcia su ghiaccio, sui veicoli di categoria M1, N1 e O1, l'installazione deve riguardare tutte le ruote, secondo la Circolare n. 58/71 del 22.10.1971, del Ministero dei Trasporti e dell'Aviazione Civile.

DISPONE

1. di rendere noto all'utenza quanto prescritto dalla presente Ordinanza mediante:
 - la massima diffusione, sia tramite gli organi di stampa locali, sia mediante l'informazione radiotelevisiva e la pubblicazione sul sito Internet della Provincia di Savona;
 - l'apposizione della specifica segnaletica stradale prescritta, nel caso.
 - la pubblicazione del presente Atto all'Albo on line della Provincia di Savona;
2. di trasmettere copia del presente Atto alla Prefettura di Savona, ai Comandi territoriali delle competenti Forze dell'Ordine, ai Comuni interessati, al Comando territoriale dei Vigili del Fuoco, a "Emergenze sanitarie ambulanze 118", alle Società/Aziende che gestiscono servizi di trasporto pubblico locale, al C.C.I.S.S., alla Confartigianato di Savona, alla C.N.A. di Savona ed altri Enti e Servizi interessati.
3. Il personale addetto ai servizi di Polizia Stradale, di cui all'articolo 12 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo Codice della strada", è incaricato di far rispettare la presente Ordinanza.
4. La sua inosservanza comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dal medesimo Decreto Legislativo.

DÀ ATTO

1. che il responsabile del procedimento, nominato ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge 241/1990 e successive modifiche e integrazioni, è il Geom. Andrea Tessitore;
2. che il presente Atto è esecutivo dalla data di sottoscrizione del Dirigente che ne attesta la regolarità amministrativa;
3. che contro il presente provvedimento è ammesso:
 - il ricorso gerarchico al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, a norma dell'articolo 37, comma 3, del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m. e i., con la procedura di cui all'art. 74 del D.P.R. n. 495/1992 e s.m. e i.;
 - il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Regione Liguria, ovvero il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla pubblicazione dell'Atto stesso.

Il Dirigente del Settore Gestione viabilità,
edilizia ed ambiente
Gareri Vincenzo